

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

sezione prima civile

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio - Presidente -
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere -
Dott. SCHIRO' Stefano - rel. Consigliere -
Dott. CULTRERA Maria Rosaria - Consigliere -
Dott. CAMPANILE Pietro - Consigliere -

ha pronunciato la seguente sentenza:

sul ricorso proposto da:

V.V. elettivamente domiciliato in Roma, via dei Tre Orologi 20. presso l'avv. PICOZZA PAOLO, che lo rappresenta e difende per procura in atti;

- ricorrente -

contro

V.S. e V.G., elettivamente domiciliati in Roma, viale delle Province 27, presso l'avv. Simona Martello, rappresentati e difesi dall'avv. CARIDI GIOVANNI per procura in atti;

- controricorrenti -

avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro n. 2208/05 del 27 luglio 2005;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza in data 1 marzo 2011 dal relatore, cons. Stefano Schirò;

udito, per il ricorrente, l'avv. G. Fusco per delega;

udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale, Dott. GOLIA Aurelio, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

V.V., in qualità di erede del defunto V. D. dichiarato fallito con sentenza n. 1/76 dal Tribunale di Catanzaro propone nei confronti di detto Fallimento e di V. S. e G., anch'essi eredi di V.D., ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., sulla base di tre motivi, avverso il decreto in data 27 luglio 2005, con il quale la Corte di appello di Catanzaro ha rigettato il reclamo dal medesimo proposto contro il decreto del Tribunale di Catanzaro in data 26 novembre 2004, che aveva dichiarato chiusa la procedura fallimentare a carico di V.D. ai sensi della L. Fall., art. 118, n. 2.

La Corte di appello, a sostegno della decisione, ha affermato che: a - la mancata designazione del rappresentante degli eredi del fallito non aveva assunto alcun rilievo decisivo, sia perché il reclamante non aveva neppure dedotto quale danno sarebbe derivato da tale omissione, sia perché gli eredi del fallito erano sempre stati informati sullo stato della procedura ed avevano partecipato attivamente con numerose istanze da loro proposte; b - l'assunto secondo cui non sarebbe stata data comunicazione agli eredi del fallito dell'avvenuto deposito del conto della gestione e della fissazione della relativa udienza di approvazione era smentito dalla documentazione versata in atti dal curatore; c - era inammissibile la deduzione del reclamante, alla stregua della quale spese sopravvenute, ammontanti a circa 40.000,00 Euro, sarebbero sfuggite al controllo del giudice delegato e dei creditori del fallito; infatti il reclamante non aveva fornito alcuna prova a sostegno di tale prospettazione difensiva e non aveva neppure indicato quali spese non dovevano essere sostenute; comunque le osservazioni contenute nella seconda relazione del curatore, depositate all'udienza camerale del 12 luglio 2005, che il reclamante stesso non aveva in alcun modo contestato, neppure genericamente, rendevano superflua ogni ulteriore considerazione; d - inammissibile era l'ultima censura prospettata da V. V. in ordine alla omessa pronuncia sulla destinazione dei beni mobili di pertinenza del Villaggio Turistico Vitale, non avendo il reclamante fornito alcuna indicazione specifica sulla consistenza e destinazione di tali beni; peraltro lo stesso curatore, nella relazione del 26 aprile 2005, aveva evidenziato che i pochi beni mobili già facenti parte del Complesso Nautico Vitale erano stati affidati in custodia al reclamante; e - non poteva essere presa in considerazione, in quanto tardivamente proposta nella memoria di replica, la ulteriore e più specifica deduzione con la quale si era affermato che la richiesta formulata con l'atto di reclamo riguardava le attrezzature del bar e del ristorante che erano ancora in possesso di tale sig. A..

Resistono con controricorso V.S. e V.G..

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 12, censura l'affermazione della Corte di appello, secondo cui la violazione di detta norma, avente carattere processuale, rileva solo qualora si fornisca dimostrazione del danno derivato dalla sua mancata applicazione.

V.V. critica anche l'ulteriore argomentazione della Corte di merito, alla stregua della quale la mancata designazione del rappresentante degli eredi non ha assunto nella specie alcun decisivo rilievo, in quanto gli eredi stessi sono sempre stati informati sullo stato della procedura.

Con la seconda censura si deduce vizio di motivazione della sentenza impugnata, nella parte nella parte in cui la Corte di appello ha dichiarato l'inammissibilità della contestazione relativa alle spese sopravvenute sfuggite al controllo del giudice delegato.

Con il terzo e ultimo motivo si deduce ancora vizio di illogica e contraddittoria motivazione, nella parte in cui la Corte di appello ha dichiarato l'inammissibilità della censura relativa alla omessa pronuncia da parete del Tribunale in ordine alla destinazione dei beni mobili già facenti parte del Villaggio Turistico Vitale.

2. Il primo motivo è infondato.

A tale riguardo deve osservarsi che la Corte di appello ha accertato, senza contestazioni sul punto da parte del ricorrente, che gli eredi del fallito sono stati sempre informati sullo stato della procedura, a cui hanno partecipato attivamente con numerose istanze. Risulta così soddisfatta nella specie, indipendentemente dalla nomina di un rappresentante, la finalità perseguita dal disposto della L. Fall., art. 12, comma 2, volto a garantire che la procedura fallimentare si svolga nei confronti di tutti gli eredi del fallito e non solo di alcuni di loro e che sia comunque assicurata la partecipazione a tale procedura di tutti gli eredi. Lo stesso ricorrente, nell'affermare che la norma in questione "...è posta a tutela del prevalente interesse degli eredi del fallito ad avere una adeguata presenza processuale nel corso della procedura concorsuale..." e non avendo contestato l'affermazione della Corte di merito, secondo cui gli eredi del fallito hanno partecipato attivamente alla procedura concorsuale, ha implicitamente evidenziato l'infondatezza della propria censura, in alcun modo collegata alla prospettazione di un'effettiva lesione del diritto alla partecipazione al giudizio di tutti gli eredi. Le doglianze svolte dal ricorrente con il secondo e terzo motivo, pur se enunciate come vizi di motivazione in ordine all'accertamento di circostanze di fatto ritenute decisive, si risolvono nella formulazione di un diverso apprezzamento delle risultanze di causa, rispetto a quello compiuto dai giudici di appello sulla scorta di idonea motivazione, e nell'evidente tentativo di indurre il collegio ad un riesame del merito della controversia, non consentito in sede di giudizio di legittimità.

Le considerazioni che precedono conducono al rigetto del ricorso e le spese processuali, da liquidarsi come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in Euro 1.700,00 di cui Euro 1.500,00 per onorari. oltre a spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 1 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2011